



CITTA' DI CARIGNANO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023 E
RICOGNIZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**, nel quale sono membri i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
CERUTTI Daniele	Presidente	Sì
ALBERTINO Giorgio	Sindaco	Sì
LANFREDI Alfredo	Vice Sindaco	Sì
MALAFRONTI Anna	Assessore	Sì
MARGARIA Roberta	Assessore	Sì
DI BENEDETTO Carmine	Assessore	Sì
PAPA Tonino	Consigliere	Sì
FERAUDO Miranda	Consigliere	Sì
CORPILLO Mauro	Consigliere	Sì
CIGNETTI Marco	Consigliere	Sì
BOGGIO Francesco	Consigliere	Sì
DEJOMA Francesca	Consigliere	Sì
TAMIETTI Alberto	Consigliere	Sì

Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Signor CERUTTI Daniele.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. CATTI Giulio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La presente deliberazione ha una duplice valenza ovvero: revisione periodica delle partecipazioni e ricognizione sui servizi pubblici locali;

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI:

Richiamato il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 (T.U.S.P.) “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” il quale prevede che gli enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, delle partecipazioni al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 22/12/2023 si dava atto che per nessuna delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carignano, al 31/12/2022, ricorrevano le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne imponevano l’alienazione ovvero l’adozione di altre misure comunque previste dall’art. 20, comma 1 della citata norma;

Dato atto che questo ente non è tenuto ad approvare la relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato, ove in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino le varie casistiche disciplinate dall’art. 20, comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), nel 2021.

Richiamate le linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro (dipartimento del MEF) di concerto con la Corte dei Conti al fine di fornire utili chiarimenti alle amministrazioni in fase di applicazione delle norme del TUSP ed in particolare quelle riguardanti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016.

Considerato che nell’allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, sono riportate singole schede per le società partecipate dall’Ente redatte sulla base dei modelli predisposti dalla Corte dei Conti, con l’indicazione analitica delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni. Dall’analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le quali ricorrano le condizioni normative che impongano l’alienazione delle quote possedute, dall’analisi della situazione societaria in essere non risulta neppure la configurabilità di situazioni che possano condurre alla loro fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società in partecipazione;

Dato atto che le partecipazioni detenute dal Comune di Carignano al 31/12/2023 sono quelle rappresentate nella tabella sottostante:

SOGGETTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NOTE
SMAT spa	0,00017%	Società capogruppo
Covar 14 (consorzio)	3,67 %	Ente capogruppo
Cisa 31	17,59 %	No capogruppo
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	0,031140780%	No capogruppo
ASMEL consortile S.c.arl	0,216%	No capogruppo

Dato atto che Covar 14 non è società partecipata, bensì consorzio di comuni non oggetto della presente ricognizione, e che il Comune di Carignano non si trova in posizione di controllo nei confronti di Covar 14; pertanto non rilevano ai fini della presente ricognizione le società partecipe indirettamente dal comune per il tramite del consorzio Covar 14;

Dato atto altresì che il comune di Carignano non si trova in posizione di controllo nei confronti di Smat spa e pertanto non rilevano ai fini della presente ricognizione le società partecipate indirettamente dal comune per il tramite della società Smat spa;

Ritenuto di approvare l'allegato "Revisione annuale partecipazioni societarie 2023", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Carignano, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175;

Preso atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al Revisore dei conti, il cui parere è allegato;

RICOGNIZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

visti:

gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;

gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;

l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;

il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;

richiamati

l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);

il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

rilevato che:

l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

tenuto conto, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

considerato che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

appurato che tale ricognizione:

rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;

rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

precisato che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

precisato altresì che:

ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

preso atto:

del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;

che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,

la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

preso atto, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante “Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;

vista la Relazione di ricognizione dei SPL, predisposta dagli uffici comunali, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Vista la proposta n. 486/2024 dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all’argomento;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Udito l’intervento del consigliere Corpillo, che legge le quote di partecipazione del Comune nelle società oggetto della revisione allegata, ricorda che per nessuna di esse il Comune esercita da solo poteri di controllo e ricorda i contenuti della delibera per quanto riguarda i servizi pubblici locali;

A maggioranza dei voti resi per alzata di mano;

Votanti 13 – Favorevoli 9 – Astenuti 4 (CIGNETTI, BOGGIO, DEJOMA, TAMIETTI) – Contrari 0

DELIBERA

- di approvare l’Allegata “Revisione annuale partecipazioni societarie 2023”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Carignano, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongano l’alienazione ovvero l’adozione di altre misure comunque previste dall’art. 20, comma 1 della citata norma.
- Di approvare, in attuazione dell’art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di disporre, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell’ente e trasmessa contestualmente all’Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest’ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Di precisare che la relazione in questa sede approvata costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

- valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima il disposto dell'art. 30 del d.lgs. 201/2023, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

A maggioranza dei voti resi per alzata di mano;

Votanti 13 – Favorevoli 9 – Astenuti 4 (CIGNETTI, BOGGIO, DEJOMA, TAMIETTI) –
Contrari 0

D E L I B E R A

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CERUTTI Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
dott. CATTI Giulio
